



COMUNE DI FORGARIA NEL FRIULI

Provincia di Udine

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TOPONOMASTICA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 49 del 29/09/2010

INDICE

Articolo 1 – Generalità

Articolo 2 – Proposte di intitolazione

Art. 3 – Modifica della toponomastica

Art. 4 – Intitolazione a persone decedute

Art. 5 – Dedicazione di monumenti, strutture, edifici ed impianti

Articolo 1 - Generalità

- 1 - L'Amministrazione provvede all'intitolazione delle Vie e delle Piazze cittadine, nonché delle altre aree di circolazione incluse le strade private, nel rispetto delle differenti ispirazioni culturali, politiche e religiose espresse dalla comunità locale.
- 2 - L'Amministrazione impronta le proprie scelte in materia di toponomastica all'eguaglianza fra i sessi.
- 3 - I provvedimenti istitutivi dei toponimi sono corredati dalle biografie delle personalità onorate e dalle sintetiche descrizioni degli eventi storici commemorati o che si riferiscano alla storia della comunità di Forgaria dal punto di vista economico, sociale, culturale e religioso. Il relativo materiale istruttorio è acquisito dall'Ufficio Demografico. L'Ufficio ricorre di norma a biografie, o descrizioni dei fatti celebrati, già pubblicate a stampa e non agiografiche.
- 3 - Il responsabile del procedimento può affidare l'incarico di redigere le note biografiche a uno studioso di indiscussa competenza ed imparzialità.

Articolo 2 - Proposte di intitolazione

- 1 - Le proposte di intitolazione presentate dai cittadini, salvo che costituiscano esercizio del diritto di iniziativa popolare, nonché quelle provenienti da associazioni, enti pubblici e privati, amministratori comunali, vengono raccolte a cura dell' Ufficio Demografico.
- 2 - Esse non costituiscono istanza all'Amministrazione e non danno luogo ad alcun procedimento amministrativo per il loro esame. L'ordine cronologico di presentazione non vincola in alcun modo l'Amministrazione.
- 3 - L'Ufficio integra le proposte provenienti dai soggetti indicati al primo comma con altre determinate in base alla logica evoluzione della toponomastica esistente, alle esigenze che scaturiscono dallo sviluppo dell'abitato.

Articolo 3 - Modifica della toponomastica esistente

- 1 - La modifica della toponomastica esistente è da considerarsi procedura eccezionale.
- 2 - Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie nonché il dettato dell'articolo precedente, la modifica deve rispondere a un interesse pubblico debitamente motivato. La motivazione del provvedimento deve dare atto altresì delle ragioni che inducono a sopprimere la precedente denominazione o intitolazione.
- 3.- La Giunta Comunale, prima di deliberare, informa i capigruppo consiliari che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.
- 4 - Le eventuali osservazioni pervenute vengono allegate all'atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione della delibera della Giunta comunale.
- 5.- L'amministrazione sostiene gli oneri che derivano ai soggetti individuati nel comma

precedente in conseguenza della variazione toponomastica. Il ristoro integrale riguardo agli adempimenti giuridicamente obbligatori cui gli interessati sono soggetti in conseguenza della variazione. Altri oneri potranno essere ristorati, valutato il pubblico interesse, attraverso provvedimenti convenzionali.

6.- il comma precedente si applica anche in caso di variazione, diposta d'ufficio, della numerazione civica.

Articolo 4 - Intitolazione a persone decedute

1 - L'intitolazione a persone decedute da meno di dieci anni è da considerarsi eccezionale. Fatto salvo il disposto delle norme di legge che disciplinano specificatamente la fattispecie, L. n° 1188 del 23 giugno 1927 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il dettato degli articoli precedenti, essa deve essere dettagliatamente motivata.

2.- La Giunta Comunale, prima di deliberare, informa i capigruppo consiliari che possono far pervenire osservazioni entro 30 giorni dal ricevimento dell'informativa.

3.- Le eventuali osservazioni pervenute vengono allegate all'atto deliberativo e di esse viene dato atto nella motivazione della delibera della Giunta comunale

Articolo 5 - Dedicazioni di monumenti, strutture, edifici, impianti

1 - I principi stabiliti negli articoli precedenti si estendono, in quanto applicabili, a tutte le dedichezioni, cui proceda l'Amministrazione comunale, di monumenti, lapidi o altri ricordi posti in luogo pubblico o aperto al pubblico, di impianti sportivi, giardini pubblici, parchi, edifici pubblici, sale di edifici comunali che assolvano a funzioni di rappresentanza o fungano da luogo di riunione, siano destinati a ospitare mostre, esposizioni, manifestazioni culturali o rivestano particolare valore storico.

2 - Salvo casi eccezionali, debitamente motivati, a nessuna personalità, evento storico, o ricorrenza possono dedicarsi più di una commemorazione o celebrazione.

3 - Il principio sancito dal comma precedente non si applica ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri; a quelli posti nei luoghi di culto e dedicati a religiosi o a benefattori; a quelli dedicati ai benefattori e posti nei luoghi di cura, ricovero o assistenza ovvero alle lapidi collocate sugli edifici.

#####

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge n. 1188 del 23 giugno 1927 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei

- Ministero dell'interno: Circ. 10 febbraio 1996, n. 4 (96).

- Intitolazione di scuole, aule scolastiche, vie, piazze, monumenti e lapidi

Circolare del Ministero dei Trasporti n.21 del 21 marzo 1967 - Variazione toponomi cittadini

- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO N.10 DEL 8 MARZO 1991

ATTO DI DELIBERAZIONE DEL COMUNE IN MATERIA DI TOPONOMASTICA

Nel concordare con quanto precedentemente affermato nella precedente circolare ministeriale n.15900/1 BIS/L 142 del 15 ottobre 1990, secondo la quale gli atti fondamentali attribuiti alla competenza esclusiva del Consiglio sono quelli elencati nel secondo comma dell'art.32 della legge 142/90, che costituisce norma di stretta interpretazione, si ritiene che l'atto deliberativo in materia di toponomastica sia di competenza della Giunta comunale.